

Sulla illegittimità di un'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti speciali e ripristino dello stato dei luoghi per mancata comunicazione di avvio del procedimento

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 15 settembre 2023, n. 5110 - Abbruzzese, pres. ed est. - De Chiara (avv. Credentino)
c. Comune di Caivano (n.c.).

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione, previa presentazione di piano di smaltimento, di rifiuti speciali - Ripristino dello stato dei luoghi - Mancata comunicazione di avvio del procedimento.

(Omissis)

Premesso che:

- è impugnata l'ordinanza sindacale in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Caivano ha ingiunto, in via contingibile e urgente, l'esecuzione dell'ordinanza commissariale n. 3030/2020 e, dunque, la messa in sicurezza di rifiuti speciali pericolosi, la rimozione di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi, in Contrada Padragone del Comune di Caivano, località Cinquevie (al foglio 24, p.lle 70, 95 e 170), in proprietà del ricorrente;

- a sostegno dell'esperito gravame il ricorrente, richiamando un cospicuo contenzioso pregresso (confluito nella sentenza TAR Campania, n. 901/2014, di annullamento di pregressa ordinanza di rimozione rifiuti) e ulteriori procedimenti amministrativi (tra cui la nota n. 42045 del 18.12.2022, che già annunciava l'esecuzione in danno dell'ordinanza commissariale n. 3030/2022, nota poi annullata d'ufficio con successiva nota n. 14028 del 2.5.2023), ha dedotto i seguenti motivi di gravame: violazione dell'art. 7 della L. 241/90 (mancata comunicazione dei procedimenti di rimozione dei rifiuti e della stessa esecuzione in danno) e degli artt. 192 e 256 del 2006, sotto vari profili (mancanza di dolo o colpa del proprietario, mancata indicazione del termine per adempiere);

- all'udienza camerale del 5.9.2023 fissata per l'esame della domanda cautelare, il Tribunale si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio e sussistendo gli altri presupposti di legge, dandone inoltre avviso alle parti presenti;

Ritenuto di dover anzitutto precisare che il ricorrente con il ricorso all'esame impugna, per un verso, l'ordinanza sindacale che, in via contingibile e urgente, ordina l'esecuzione di una pregressa ordinanza commissariale (n. 3030/2020) e, per altro, la stessa precedente ordinanza commissariale;

Rilevato che la detta ordinanza commissariale, giusta quanto evincibile dall'ordinanza n. 3288/2023 (impugnata) e non contestato dal ricorrente, gli è stata notificata in data 31.7.2020 e non è stata tempestivamente impugnata;

Ritenuto di dover quindi dichiarare in parte qua il ricorso irricevibile quanto all'impugnazione dell'ordinanza commissariale n. 3030/2020, in quanto non tempestivamente impugnata nel termine decadenziale di legge, prescindendosi anche dal mancato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., essendo la circostanza ben nota al ricorrente e peraltro reiteratamente rilevata nel corpo dell'ordinanza sindacale da ultimo impugnata (n. 3288/2023), non fatta oggetto, in parte de qua, di alcuna contestazione;

Ritenuto, quanto all'impugnazione dell'ordinanza sindacale n. 3288/2023, che il ricorso è fondato in dirimente apprezzamento del solo primo motivo di censura (mancata comunicazione di avvio del procedimento);

Ritenuto al riguardo che l'impugnazione non ha ad oggetto una "ordinaria" ordinanza di rimozione dei rifiuti (per la quale potrebbero essere pertinentemente spese le argomentazioni sviluppate nei motivi secondo e terzo del ricorso) ma di ordinanza che ingiunge l'esecuzione di precedente ordinanza, quest'ultima, come detto, non impugnata;

Ritenuto rilevante, nello specifico caso all'esame, il concreto atteggiarsi della vicenda che, a seguito della notifica dell'ordinanza commissariale (non impugnata e dunque consolidata nella sua esecutività, come correttamente esposto nell'ordinanza sindacale), ha visto un "tentativo" di inizio di esecuzione in danno (la nota n. 42045/2022 del 18.12.2022) che, tuttavia, a seguito delle contestazioni mosse in via amministrativa, come detto, è stata annullata d'ufficio (con nota n. 14028 del 2.5.2023);

Ritenuto che, dunque, l'ordinanza sindacale in questione ha inteso sostanzialmente "riattivare" il procedimento di esecuzione in danno, fondato sull'esecutività dell'ordinanza commissariale n. 3030/2020, previo ultimativo e rinnovato ordine di rimozione, senza previa comunicazione di avvio, benché necessaria a fronte delle pregresse vicende amministrative, in ciò tuttavia incorrendo nella violazione del richiamato art. 7 L. 241/90;

Ritenuto, al riguardo, che, conformemente a quanto statuito dal Supremo Consesso Amministrativo, a termini del comma 1 dell'art. 7 della L. 241/90, la sola deroga prevista al generale obbligo di previa comunicazione è integrata da "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento", specificamente indicate in motivazione ovvero da essa oggettivamente evincibili, laddove la sola qualificazione dell'ordinanza come contingibile e urgente non basta ad esonerare l'Amministrazione emanante dalla previa comunicazione di avvio qualora i pericoli non siano in atto

e non siano tali da non tollerare il preventivo contraddittorio con gli interessati (cfr. Cons. di Stato, V, n. 5308/2014); peraltro, la descritta situazione di fatto (che ha visto l'annullamento di un pregresso provvedimento di esecuzione in danno), la risalenza temporale dell'ordinanza ottemperanda e le reiterate pregresse interlocuzioni inter partes avrebbero non solo consentito ma addirittura imposto la comunicazione di avvio del procedimento, la cui omissione finisce per inficiare la legittimità del provvedimento impugnato;

Ritenuto, quanto alle restanti censure, di doverle disattendere in quanto non conferenti; le stesse fanno invero riferimento ad ordinanze "ordinarie" di rimozione dei rifiuti, laddove, come già sopra precisato, si tratta di procedimento fondato su presupposti affatto diversi (pregressa ordinanza commissariale non ottemperata);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso in positiva delibazione del solo primo motivo e con riferimento all'ordinanza sindacale n. 3288/2023, con parziale declaratoria di irricevibilità quanto all'impugnazione dell'ordinanza commissariale n. 3030/2020;

Ritenuto di dover regolare le spese secondo soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con clausola di distrazione, come richiesto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale n. 3288/2023, nei sensi di cui in motivazione; dichiara irricevibile quanto al resto, secondo motivazione.

Condanna il Comune di Caivano al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)